

Il [decreto legge 48/2023](#) ha esteso, solo per l'anno scolastico 2023/2024, al personale della scuola e agli studenti l'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La **copertura assicurativa INAIL** era già attiva nelle scuole limitatamente alle attività svolte nei laboratori, nelle palestre, negli uffici, per le attività di sostegno e per tutte le attività che prevedono l'uso di apparecchi (computer, tablet, fotocopiatori ecc.) ed ora è stata estesa a tutte le attività scolastiche.

L'assicurazione INAIL dispone un'indennità giornaliera per gli infortuni sul lavoro che abbiano determinato un'inabilità temporanea superiore a 3 giorni, un indennizzo in caso di invalidità permanente superiore al 6%, una rendita in caso di invalidità dal 16 al 100%, il rimborso di cure e spese mediche sostenute.

L'assicurazione INAIL **non** copre, per gli studenti, gli infortuni in itinere.

L'assicurazione INAIL **non** copre la **responsabilità civile verso terzi**, quindi **non può sostituire l'assicurazione integrativa stipulata dalla scuola**

, che prevede anche la copertura della responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale (per esempio un alunno che rompe l'effetto personale di un compagno o che, provocandone la caduta, causa la rottura di un dente).

L'assicurazione integrativa è inoltre fondamentale per garantire il risarcimento in caso di sinistri come la rottura di occhiali da vista, l'ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie, infortuni che determinano una microinvalidità permanente inferiore al 6%, l'annullamento di un viaggio organizzato a seguito di infortunio o malattia improvvisa. La polizza INAIL infatti **non** prevede garanzie per i sinistri di lieve entità che accadono quotidianamente a scuola.

Confermiamo dunque l'opportunità, sia per gli alunni che per il personale, di continuare a prevedere la **polizza assicurativa integrativa**, poiché garantisce una **tutela infortunistica notevolmente più ampia**

di quella erogata dall'INAIL, e la copertura della responsabilità civile verso terzi. Una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi sarà

necessaria

, in particolare,

per poter partecipare a qualsiasi uscita didattica o viaggio di istruzione

.

Il rinnovo dell'assicurazione per gli alunni dovrà essere effettuato entro il **15 febbraio 2024** tramite versamento di

€ 5,70

sul sistema

[“Pago in Rete”](#)

inserendo il codice meccanografico

CAIC825001

.

La **[circolare n. 65/2022](#)** contiene tutte le istruzioni, passo passo, per effettuare il pagamento.

Il versamento potrà essere **individuale o collettivo** ma in caso di versamento collettivo non sarà possibile ottenere successiva attestazione per la detrazione fiscale. In caso di versamento collettivo sarà necessario indicare nelle note tutti i nominativi degli alunni cui si riferisce il versamento.

Gli alunni con disabilità godono di **copertura assicurativa gratuita**.

Raccomandiamo particolare attenzione nello scegliere la **causale** appropriata (**“Assicurazione alunni”**) e

nell'impostare correttamente la

quota

da versare.

In caso di errore non sarà possibile effettuare rimborsi.

Sottolineiamo l'utilità della copertura assicurativa anche per il **personale scolastico**: coloro che intendono aderire alla polizza dovranno effettuare entro il

15 febbraio

o

2024

il versamento di

€ 5,70

, sempre tramite il sistema “Pago in Rete”, anche in modo collettivo, scegliendo la causale
“Assicurazione personale scolastico”

. In caso di versamento collettivo sarà necessario indicare nelle note tutti i nominativi dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

Gli insegnanti di sostegno godono di **copertura assicurativa gratuita**.

Allegiamo tabella di confronto tra la polizza integrativa e le prestazioni INAIL e un quadro sinottico delle prestazioni di polizza offerta da Ambiente Scuola, con i massimali assegnati.

Per approfondire: [Circolare INAIL n. 45 del 26 ottobre 2023](#)